



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 491 DEL 10 GIUGNO 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dalla Soc. M.I.A. S.r.l. – Procedura aperta per l'appalto dei servizi di gestione integrata rifiuti e igiene ambientale nel Comune di San Nicola Arcella per il triennio 2020/2022 – Lotto 1 - Importo a base di gara: euro 939.291,44 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – S.A.: C.U.C. Alto Tirreno cosentino, con capofila il Comune di Grisolia, per conto del Comune di San Nicola Arcella

PREC 84/2020/S

Affidamento gestione rifiuti urbani – Gestione centri di raccolta comunale - Iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Richiesta della Categoria 5 – Ammissibilità - Limiti

In una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento della gestione dei centri di raccolta comunale, la richiesta dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 5 deve essere accompagnata dalla precisazione che il concorrente può ricorrere all'iscrizione in altre categorie purché espressamente autorizzato al trasporto di tutte le tipologie di rifiuti conferibili dalle utenze presso il Centro di raccolta comunale.

Art. 83 d.lgs. 50/2016

Considerato in fatto

Con istanza acquisita al prot. n. 27688 del 10 aprile 2020, la Soc. M.I.A. S.r.l. ha contestato il bando di gara in oggetto nella parte in cui richiede, tra i requisiti di idoneità professionale, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi).

Secondo l'istante, il requisito sarebbe sproporzionato e non attinente all'oggetto del contratto, atteso che nell'elencazione dei servizi da rendere non è ricompresa la gestione dei rifiuti speciali pericolosi, né tale tipologia di rifiuti risulta essere stata prodotta dal Comune negli anni precedenti; per quanto concerne, invece, i rifiuti urbani pericolosi, gli stessi possono essere raccolti e trasportati anche con la categoria 1, se regolarmente presenti in autorizzazione.

Riferisce di aver rappresentato detta incongruità alla Stazione appaltante, segnalando, peraltro, che nell'eventualità in cui, durante l'esecuzione del servizio, dovesse presentarsi la necessità di gestire rifiuti speciali pericolosi, l'attività potrebbe essere subappaltata ad imprese in possesso della relativa autorizzazione.

La Stazione appaltante ha confermato la propria richiesta, rilevando che la condizione assicura la partecipazione alla gara di imprese maggiormente qualificate. Ha, inoltre, rappresentato che nella classificazione dei rifiuti conferibili dalle utenze presso il Centro di Raccolta comunale rientrano tutte quelle frazioni di rifiuti speciali pericolosi di cui all'elenco del D.M. 13 maggio 2009, con la conseguenza che l'impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre il servizio di trasporto per le operazioni di smaltimento e/o trattamento.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

L'istante, in tale sede, insiste per l'illegittimità del requisito. Rileva, infatti, che secondo quanto previsto dal D.M. 13 maggio 2009, tutti i rifiuti conferibili nei centri di raccolta sono rifiuti urbani, ivi compresi quelli speciali assimilabili agli urbani, con la conseguenza che sarebbe sufficiente il possesso della categoria 1, della quale la "Gestione dei centri di raccolta" costituisce una sottocategoria, per il relativo trasporto ai fini dello smaltimento. Se, infatti, fosse vera l'eccezione formulata dalla Stazione appaltante, per la gestione dei centri di raccolta sarebbe sempre necessario il possesso anche della categoria 5. Con nota prot. 33533 dell'8 maggio 2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento. La Stazione appaltante non ha fatto pervenire memorie.

Considerato in diritto

La questione sollevata dall'istante attiene alla legittimità, sotto il profilo dell'attinenza e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto, della richiesta del possesso dell'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

La Stazione appaltante giustifica la richiesta del suddetto requisito affermando che presso i centri di raccolta comunale, la cui gestione costituisce parte dell'affidando servizio, sono conferibili anche rifiuti speciali pericolosi; pertanto, l'impresa deve essere in possesso della pertinente categoria di iscrizione all'Albo, da individuarsi nella categoria 5, per poterli trasportare presso i centri di smaltimento.

In realtà, dall'analisi della normativa vigente, si perviene a conclusioni parzialmente diverse.

Infatti, vero è che nell'elenco dei Codici CER relativi ai rifiuti conferibili dalle utenze presso i centri di raccolta comunale sono previsti anche codici diversi dal 20 (che identifica, in via generale, i rifiuti urbani); tuttavia, dette ulteriori tipologie di rifiuti sono considerate comunque di provenienza urbana - e solo in ragione di tale assimilazione depositabili presso i centri di raccolta - con la conseguenza che possono essere trasportati anche con la categoria 1 dell'Albo, se presenti in autorizzazione.

Il Comitato Nazionale dei Gestori Ambientali, infatti, con la circolare n. 95 del 24 gennaio 2012, ha confermato che possono essere utilizzati, ai fini dell'iscrizione nella categoria 1, tutti i codici dell'elenco europeo previsti al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009, ovvero tutti i rifiuti conferibili presso i centri di raccolta, in quanto considerati rifiuti di provenienza urbana.

Ne consegue, pertanto, che è indifferente la categoria dell'Albo alla quale l'impresa risulti iscritta (cat. 1 o 5) mentre dovrebbe costituire oggetto di accertamento l'effettiva autorizzazione al trasporto di tutte le tipologie di rifiuti conferibili dalle utenze presso i centri di raccolta comunali, come identificati dai citati decreti ministeriali.

Può dunque affermarsi che in una procedura avente ad oggetto la gestione dei centri di raccolta comunale, la richiesta dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 5 deve essere accompagnata dalla precisazione che il concorrente può ricorrere all'iscrizione in altre categorie purché espressamente autorizzato al trasporto di tutte le tipologie di rifiuti conferibili dalle utenze presso il Centro di raccolta comunale.

Neppure la suddetta richiesta può essere giustificata dalla necessità di disporre di soggetti maggiormente qualificati; si ricorda, infatti, che l'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 ha codificato il principio di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

matrice giurisprudenziale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8914; Id., sez. VI, 3 aprile 2007, n. 2304) secondo il quale le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nella fissazione dei requisiti di selezione dei concorrenti, con il limite della proporzionalità ed attinenza con l'oggetto dell'appalto, al precipuo fine di favorire la più ampia partecipazione alla gara. In tal senso, va escluso che una maggiore qualificazione potrebbe risultare necessaria al fine della gestione dei centri di raccolta in quanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, rifiuti speciali pericolosi diversi da quelli elencati nei citati decreti ministeriali non possono essere conferiti; per quanto concerne le ulteriori attività affidate in appalto, si richiama l'attenzione sull'art. 5 del Capitolato speciale che esclude espressamente dall'oggetto del contratto la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono, che la richiesta dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 5 deve essere accompagnata dalla precisazione che il concorrente può ricorrere, in alternativa, all'iscrizione in altre categorie, purché espressamente autorizzato al trasporto di tutte le tipologie di rifiuti conferibili dalle utenze presso il Centro di raccolta comunale.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 giugno 2020
Per il segretario Maria Esposito
Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente